

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

PIANO GENERALE

DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

E DELLE PUBBLICHE

AFFISSIONI



ELABORATO «A»

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

NORME TECNICHE

Aggiornate a seguito delle modifiche disposte con:

- 1. Delibera di Consiglio Comunale n°56 del 18/09/2004**
- 2. Delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 03/03/2006**
- 3. Delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 22/07/2008**
- 4. Delibera di Consiglio Comunale n° 40 del 26/09/2008**

INDICE

CAPO I NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Elaborati costitutivi del Piano degli II. PP. e delle PP. AA	pag. n. 3
Art. 2 - Attuazione del Piano	pag. n. 3
Art. 3 - Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi articoli 10 e 18	pag. n. 4
Art. 4 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag. n. 6
Art. 5 - Prescrizioni tecniche	pag. n. 7
Art. 6 - Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dal centro abitato	pag. n. 7
Art. 7 - Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro il centro abitato	pag. n. 8
Art. 8 - Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata.....	pag. n. 9
Art. 9 - Ubicazione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. n. 9

CAPO II PUBBLICITA' ORDINARIA

§ 1 - Pubblicità Permanente

Art. 10 - Mezzi pubblicitari durevoli	pag. n. 10
Art. 11 - Ambiti di intervento	pag. n. 10
Art. 12 - Cartello pubblicitario	pag. n. 11
Art. 13 - Insegna di esercizio	pag. n. 12
Art. 14 - Preinsegna	pag. n. 19
Art. 15 - Transenna parapetonale	pag. n. 21
Art. 16 - Paline e pensiline fermata bus	pag. n. 22
Art. 17 - Altre forme di pubblicità permanente	pag. n. 22

§ 2 - Pubblicità Temporanea

Art. 18 - Mezzi pubblicitari provvisori	pag. n. 23
Art. 19 - Striscione	pag. n. 23
Art. 20 - Stendardo	pag. n. 23
Art. 21 - Cartello temporaneo	pag. n. 24
Art. 22 - Preinsegna provvisoria	pag. n. 25
Art. 23 - Teli e pannelli pittorici monofacciali	pag. n. 25
Art. 24 - Altre forme di pubblicità temporanea	pag. n. 26

CAPO III PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25 - Campo di attuazione	pag. n. 27
Art. 26 - Prescrizioni ubicative	pag. n. 27
Art. 27 - Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. n. 28
Art. 28 - Occupazione di marciapiedi	pag. n. 28
Art. 29 - Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche	pag. n. 28
Art. 30 - Servizio affissionistico del Comune	pag. n. 29
Art. 31 - Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità, attribuzione delle superfici	pag. n. 30
Art. 32 - Effettuazione delle affissioni dirette	pag. n. 30

CAPO IV NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 33 - Supporti provvisori	pag. n. 32
Art. 34 - Adeguamento alla normativa	pag. n. 32
Art. 35 - Piani e studi di arredo urbano e Piano urbano del traffico	pag. n. 33
Art. 36 - Sanzioni	pag. n. 33
Art. 37 - Norma di rinvio	pag. n. 34

Appendice - Programma delle affissioni:

Elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di Piano e le affissioni dirette;
Tavole riportanti le posizioni delle pubbliche affissioni di Piano
Documentazione fotografica delle nuove posizioni delle pubbliche affissioni
Rappresentazione fotografica e grafica delle tipologie consentite per le affissioni;

Elaborato :

Quadro d'unione;

Elaborato <C>:

Delimitazione degli ambiti di intervento;

Elaborato <D>:

Censimento degli impianti affissionistici in atto al 31/12/2003;

Elaborato <E>:

Relazione illustrativa;

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Elaborati costitutivi del Piano generale degli impianti pubblicitari

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Canosa di Puglia è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi e per l'effetto degli articoli 3 e 36 del D.L.vo 507/93. Il Piano si articola nel presente Elaborato «A» “Regolamento di attuazione”, nell'Appendice relativa al Programma delle affissioni contenente: 1) le tabelle con l'elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano; 2) l'elenco degli impianti affissionistici per l'effettuazione delle Affissioni Dirette; 3) le tavole riportanti le posizioni degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano; 4) la documentazione fotografica relativa alle posizioni per i nuovi impianti pubblici previsti; 5) la rappresentazione grafica e fotografica delle tipologie consentite per l'installazione degli impianti affissionistici pubblici e per l'effettuazione delle affissioni dirette.

Il Piano si articola inoltre nell'elaborato «B»: grafico contenente il quadro d'unione delle tavole relative agli impianti per le pubbliche affissioni; nell'elaborato «C»: grafico contenente la delimitazione degli ambiti di intervento, nell'elaborato «D»: censimento degli impianti affissionistici in atto al 31/12/2003 contenente le indicazioni delle variazioni necessarie da apportare, nell'elaborato «E» relazione illustrativa.

ART. 2

Attuazione del Piano

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Canosa di Puglia. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti affissionistici in atto ed il programma dei nuovi impianti affissionistici.

La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come

elencati agli articoli 10 e 18 del presente Regolamento di attuazione, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 3

Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi articoli 10 e 18

Il presente articolo si applica per gli impianti pubblicitari ex articoli 10 e 18 del Regolamento.

L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.

All'interno del centro abitato la competenza è del Comune di Canosa di Puglia salvo il preventivo nulla osta dell'Ente proprietario competente se la strada che attraversa l'abitato è statale, regionale e/o provinciale.

Le autorizzazioni per la installazione di impianti pubblicitari collocati su strade comunali sono di competenza del Comune, salvo nulla osta dell'ANAS, Provincia, Regione, ecc. qualora l'impianto sia visibile da strade statali, regionali, provinciali.

Le autorizzazioni per la installazione di impianti pubblicitari da ubicarsi su aree di proprietà diversa da quello comunale (ANAS, Provincia, Regione, Ferrovie, ecc.) sono rilasciate dall'Ente proprietario competente, previo nulla osta comunale qualora l'impianto medesimo risulti visibile da strade comunali.

Qualora l'impianto venga ubicato su aree sottoposte a vincolo l'autorizzazione è sottoposta a nulla osta dell'Ente preposto alla tutela del vincolo qualora l'impianto venga ubicato in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico.

La richiesta di autorizzazione, inoltrata al competente ufficio comunale, dovrà essere accompagnata dall'autorizzazione del soggetto privato, qualora l'impianto venga ubicato su aree di proprietà privata.

L'istanza dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, la definizione del mezzo pubblicitario come specificato al successivo art. 10 delle presenti norme, la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione

dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel Regolamento OSAP nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.

Alla predetta domanda dovrà essere allegata:

- ⇒ dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei diritti dell'eventuale sopralluogo tecnico;
- ⇒ elaborati, in triplice copia, firmati da un tecnico abilitato, dai quali risulti l'ubicazione, la definizione dell'impianto con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, del bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre, dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale; gli elaborati dovranno dimostrare, anche con l'ausilio di fotografie, il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante. Qualora l'impianto sia a messaggio variabile, dovranno essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti.
- ⇒ relazione a firma del tecnico che asseveri la conformità dell'opera al Regolamento edilizio, al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel Regolamento OSAP nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.
- ⇒ dichiarazione in cui si attesti che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;

Sono tassativamente vietate opere o iscrizioni contro il decoro dell'ambiente e dell'estetica che alterino gli elementi architettonici, che limitino la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini.

Qualora gli impianti pubblicitari costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

Per l'installazione contemporanea di più mezzi pubblicitari può essere presentata una sola domanda.

Copia della domanda sarà restituita con l'indicazione della data e del numero di ricevimento al protocollo comunale, del funzionario responsabile del procedimento, del numero telefonico e fax, nonché il termine entro il quale sarà emesso il provvedimento.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta comunale pubblicità «ICP» e dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico «OSAP» in caso di impianto ubicato su aree di proprietà comunale.

L'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art. 10, con esclusione delle insegne di esercizio, ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal Codice della Strada.

Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la stessa si intende rinnovata in mancanza di impedimenti.

ART. 4

Obblighi del titolare dell'impianto

L'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e di manutenzione.

Gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in modo particolare il rosso, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale soprattutto in prossimità delle intersezioni.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione immediata e la ricollocazione immediata in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 è a totale carico del titolare dell'impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi.

I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari sono a totale carico del titolare dell'impianto.

Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada. In caso di inottemperanza da parte del titolare dell'impianto, il Comune provvede alla rimozione d'ufficio, con spese a carico del titolare, fatta salva l'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

ART. 5

Prescrizioni Tecniche

Fuori dal centro abitato è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto per ciascuno di essi nei successivi articoli a condizione che caratteristiche risultino conformi a quanto prescritto all'art. 49 ed all'art. 50 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dentro il centro abitato, fermo restando quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. 495/92, è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari le cui caratteristiche risultino conformi a quanto stabilito dal presente Regolamento per ciascuno di essi.

Su ogni mezzo pubblicitario permanente di cui all'art. 10 dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: a) Amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell'autorizzazione; d) strada e progressiva chilometrica del punto di installazione; e) data di scadenza dell'autorizzazione.

All'interno del centro abitato, in luogo della progressiva chilometrica, la targhetta dovrà riportare il numero civico o altro riferimento certo; la targhetta dovrà essere sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

ART. 6

Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dal centro abitato

Fuori dal centro abitato la collocazione degli impianti pubblicitari sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7

Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro il centro abitato

All'interno del centro abitato, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art. 23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art. 10 nel rispetto delle seguenti distanze:

- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione m 7
- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione m 7
- dai segnali di indicazione e dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari m 15

È comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art. 10 nei seguenti punti:

- ✓ in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- ✓ sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- ✓ sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- ✓ sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- ✓ sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;

Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica..

Ai sensi del 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli

transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone invalide.

Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento, i cartelli bifacciali lungo le strade ad alta densità di traffico, individuate dal Comando di Polizia Municipale.

Ai fini del Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8

Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata

L'installazione degli impianti Pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

All'interno del centro abitato, in assenza di marciapiede il posizionamento dei cartelli pubblicitari è autorizzato nel rispetto della distanza di m 2 dalla carreggiata.

ART. 9

Ubicazione degli impianti pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, la collocazione degli impianti pubblicitari sarà autorizzabile unicamente nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

CAPO II

PUBBLICITA' ORDINARIA

- § 1 -

Pubblicità permanente

ART. 10

Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, insegne di esercizio, preinsegne, transenne parapedonali, pensiline e paline fermata bus.

È vietata qualsiasi forma di pubblicità impressa direttamente sui muri.

È consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

ART. 11

Ambiti di intervento

Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in quattro AMBITI come delimitati nella planimetria "Elaborato C" al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, e così definiti:

AMBITO N. 1

Comprende le aree del centro storico di Canosa di Puglia; in tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.

AMBITO N. 2

Comprende le aree poste all'interno del centro urbano di Canosa di Puglia a prevalente destinazione residenziale; anche in questo ambito si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.

AMBITO N. 3

Comprende le restanti aree poste all'interno del centro abitato di Canosa di Puglia come delimitato ai sensi del Codice della Strada; in tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.

AMBITO N. 4

Comprende le aree poste al di fuori del centro abitato di Canosa di Puglia come delimitato ai sensi del Codice della Strada; in tale ambito l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita nel rispetto del Codice della Strada.

Nei casi in cui il limite dell'ambito sia costituito da una strada urbana, detta strada e le facciate dei fabbricati su di essa prospicienti su ambedue i lati si intendono facenti parte dell'ambito contiguo soggetto a maggiore tutela.

ART. 12

Cartello pubblicitario

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici e utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.

Il bordo inferiore del cartello pubblicitario dovrà avere in ogni suo punto un'altezza maggiore o uguale a m 2,20 dal marciapiede, se collocato su pali, e a m 2,00 se in aderenza ai fabbricati.

La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono conformi a quanto stabilito per essi dal Codice della Strada, nonché a quanto stabilito dal presente Regolamento in funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

AMBITO N. 1

Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

AMBITO N. 2

È consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9; sono autorizzabili unicamente i cartelli collocati a ridosso e parallelamente alle facciate degli edifici, purché non costituiscano impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria; saranno del tipo monofacciale su palo, della superficie massima di m² 1,20 e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi; essi potranno essere luminosi per luce indiretta.

All'interno dell'ambito n. 2 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva di m² 8,5 ogni 100 metri di fronte stradale, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 7 del presente Regolamento.

AMBITO N. 3

É consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari mono o bifacciali nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

Tali cartelli saranno della superficie massima di m² 3,00 per ciascuna faccia e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità; potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento.

É consentita l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona.

É consentita l'installazione dei cartelli pubblicitari a parete lungo i muri ciechi.

É vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti; è consentita inoltre la diffusione del messaggio pubblicitario recante immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato, purché la durata di ciascun messaggio non sia inferiore a tre minuti. All'interno dell'ambito n. 3 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva di m² 20 ogni 100 metri di fronte stradale; essi dovranno essere posti a distanza regolare l'uno dall'altro, tale da non ostacolare la visibilità dei mezzi pubblicitari già installati in prossimità. Nell'ambito n. 3 è consentita l'installazione dei cartelli lungo i muri ciechi, anche in deroga alla superficie massima di cui al presente articolo, purché secondo un progetto autorizzato dall'ufficio competente per il rilascio, salvo il nulla osta dell'organo di tutela, e non in contrasto con la normativa vigente. Tali cartelli non potranno essere luminosi per luce propria; è vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile.

AMBITO N. 4

É consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della Strada; non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

ART. 13

Insegna di esercizio

L'insegna di esercizio è un manufatto, generalmente a forma di prisma rettangolare definito da tre dimensioni (larghezza, altezza, spessore) ove lo spessore

rappresenta la minore dimensione, avente una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura non deperibili, installate nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa (aree di pertinenza della sede dell'attività, muri di recinzione della sede della attività, ecc.) o su aree pubbliche o di uso pubblico antistanti la proiezione delle facciate dell'attività. L'insegna di esercizio può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta.

Le insegne di esercizio dovranno essere realizzate in modo da armonizzarsi con l'architettura del fabbricato e della zona.

Le insegne di esercizio devono essere divelte a cura e spese del titolare dell'attività alla cessazione o trasferimento della stessa attività, con ripristino dello stato dei luoghi.

Le stesse sono realizzabili con autorizzazione che ha validità dal suo rilascio sino alla cessazione e/o trasferimento della attività, alla modifica dell'insegna.

Dette insegne sono realizzabili anche con DIA qualora non vi sia occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico. La DIA diventa esecutiva dal 31° giorno successivo alla data di presentazione al protocollo comunale, salvo diniego, ed ha la stessa valenza dell'autorizzazione.

Per le insegne a bandiera con palo ricadente su suolo pubblico o di uso pubblico e per gli impianti in deroga necessita obbligatoriamente l'autorizzazione.

Le insegne di esercizio si distinguono in:

- **insegne frontali a muro:** insegne frontali monofacciali poste con la faccia maggiore definita dalla larghezza e dall'altezza, parallelamente alla facciata dell'attività/al senso di marcia, collocate sul prospetto del fabbricato ove si svolge l'attività o sulle ringhiere/muretti dei balconi o sui prospetti qualora l'attività sia ai piani superiori.

Le stesse di norma vanno installate nella fascia di prospetto compresa fra la maggiore altezza dei varchi porta degli ingressi e l'intradosso del solaio soprastante.

Dette insegne possono essere allocate, sempre parallelamente al senso di marcia, anche sulle facciate esterne dei portici o agganciate ai solai dei portici stessi qualora l'attività svolta a piano terra abbia l'accesso dal porticato.

Qualora la proiezione dell'insegna ricade su suolo pubblico o di uso pubblico, la stessa dovrà rispettare le altezze minime previste successivamente indicate.

- **insegne a bandiera:** (monofacciale, bifacciale, trifacciale, ecc.) delle dimensioni massime contenute in un prisma rettangolare di determinate dimensioni poste perpendicolarmente alla facciata della attività/trasversalmente al senso di marcia, ancorate con apposite staffe alla struttura del fabbricato (muro di facciata, aggetti

sovrastanti l'attività, ecc.) o poste su palo ricadente in area privata o area pubblica o di uso pubblico.

Qualora la proiezione dell'insegna a bandiera ricade su suolo pubblico o di uso pubblico, la stessa dovrà rispettare le altezze minime dal marciapiede.

- **insegne a giorno:** sono quelle non incluse nelle definizioni dei commi precedenti; sono generalmente bifacciali e sono installate nelle aree di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali ricadenti sull'area pertinenziale privata, o sulla sommità di cancelli, o su inferriate, pensiline, muri di recinzione o su coperture ecc. Le stesse e le loro proiezioni non potranno mai ricadere su suolo pubblico o di uso pubblico.

Le insegne aggettanti su aree pubbliche o di uso pubblico dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- ✓ **le insegne aggettanti sino a cm 5** dal filo fabbricato sono consentite a qualsiasi altezza dal piano di calpestio del marciapiede;
- ✓ **le insegne aggettanti fra cm 6 e cm 20** dal filo fabbricato sono consentiti ad altezza non inferiore a m 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede (l'altezza va misurata dal marciapiede al bordo inferiore dell'insegna. La proiezione dell'insegna deve ricadere interamente sul marciapiede);
- ✓ **le insegne aggettanti fra cm 20 e cm 80** dal filo fabbricato sono consentite ad altezza non inferiori a m 2,50 dal piano di calpestio del marciapiede (l'altezza va misurata dal marciapiede al bordo inferiore dell'insegna. La proiezione dell'insegna deve ricadere interamente sul marciapiede);
- ✓ **le insegne aggettanti superiori a cm 80 e sino a cm 150** dal filo fabbricato sono consentite ad altezza non inferiori a m 3 dal piano di calpestio del marciapiede (l'altezza va misurata dal marciapiede al bordo inferiore dell'insegna. La proiezione dell'insegna deve ricadere interamente sul marciapiede);
- ✓ **le insegne aggettanti anche in parte sulla carreggiata**, qualora consentite, devono essere poste ad altezza non inferiori a m 4,50 dal piano carrabile (l'altezza va misurata dal piano carrabile al bordo inferiore dell'insegna).

Le prescrizioni relative alle insegne sono definite in funzione degli Ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante nel pieno rispetto delle norme del presente regolamento, del PRG e relativi piani attuativi, fermo restando la facoltà della amministrazione di effettuare le prescrizioni che riterrà più opportune e fermo restando che nel centro storico "zona A" nonché sui fabbricati vincolati o sottoposti a tutela o classificati di pregio o di particolare pregio dal vigente

P.R.G., è vietata l'apposizione di insegne, cartelli ecc. a bandiera; le insegne frontali a muro dovranno essere contenute nel perimetro dell'apertura degli ingressi e la loro proiezione deve ricadere all'interno dello stesso varco porta, nel pieno rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'edificio.

Su detti edifici l'insegna potrà essere luminosa solo per luce indiretta e non è consentita la luce propria, la luce intermittente o il messaggio variabile.

AMBITO N. 1

In tale ambito sono consentite solo **le insegne a parete frontali** essendo vietate quelle a bandiera e quelle a giorno.

Esse potranno essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante i varchi porta degli ingressi ed avranno una lunghezza massima pari alla larghezza dei varchi porta, una altezza massima di cm 70 e uno spessore massimo di cm 20; l'insegna potrà essere luminosa solo per luce indiretta o luce propria, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

AMBITO N. 2

In tale ambito sono consentite:

✓ **Le insegne a parete frontali** potranno avere una lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività. Le stesse vanno installate nella maggiore altezza esistente sopra i varchi porta degli ingressi e l'intradosso del solaio soprastante ed avere uno spessore o oggetto su suolo pubblico o di uso pubblico non superiore a cm 30, fermo restando il rispetto delle altezze minime dal marciapiede.

Le stesse possono essere installate sulle ringhiere/muretti dei balconi qualora l'attività sia ai piani superiori ed avere uno spessore non superiore a cm 20 ed una altezza non superiore a cm 80, fermo restando il rispetto delle altezze minime dal marciapiede.

Dette insegne possono essere allocate, parallelamente al senso di marcia, anche sulle facciate esterne dei portici o agganciate ai solai dei portici stessi qualora l'attività svolta abbia l'accesso dal porticato; in tale fattispecie il bordo inferiore dell'insegna dovrà essere posto ad altezza non inferiore a m 2,50 dal piano di calpestio.

L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

✓ **Le insegne a bandiera** (monofacciale, bifacciale, trifacciale ecc.) delle dimensioni massime contenute in un prisma rettangolare di m (1,50x1,00x0,50) e potranno essere luminose per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

✓ **Le insegne su palo** saranno collocate nel rispetto del precedente art. 7 e devono distare di almeno m 1,50 da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività di proprietà di terzi e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m 1,50, purché l'asse del palo sia posto ad almeno cm 30 dal ciglio del marciapiede e sia lasciato libero un passaggio pedonale di almeno m 1,00. L'eventuale alimentazione elettrica per le insegne luminose dovrà essere interrata ed il palo munito di regolare impianto di terra.

✓ **Le insegne a giorno** saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 7. Dette insegne non devono comunque superare i m² 4,00 (somma di tutte le superfici riportanti i caratteri alfanumerici), salvo prescrizioni della Amministrazione comunale e devono essere poste a distanza di almeno m 3,00 da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività di proprietà di terzi.

Le insegne a giorno poste sui cancelli, sulle inferriate, sui muri di recinzione, sulle pensiline saranno collocate parallelamente ad essi/al senso di marcia, e non dovranno aggettare su suolo pubblico o di uso pubblico, né limitare le visuali di finestre, balconi, ecc. di terzi. Dette insegne non dovranno superare la lunghezza di m 5,00, l'altezza di m 0,80 e lo spessore di m 0,20. L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

Le insegne a giorno poste sulle coperture saranno consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato interamente destinato a sede dell'attività pubblicizzata, saranno calcolate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno alla loro altezza, e avranno una superficie massima pari al 1% della facciata su cui prospettano con un minimo consentito di m² 3,00 ed un massimo di m² 8,00. L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

AMBITO N.3

In tale ambito sono consentite:

✓ **Le insegne a parete frontali** potranno avere una lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività. Le stesse vanno installate nella maggiore altezza esistente sopra i varchi porta degli ingressi e l'intradosso del solaio soprastante ed avere uno spessore o aggetto su suolo pubblico o di uso pubblico non superiore a cm 30, fermo restando il rispetto delle altezze minime dal marciapiede

Le stesse possono essere installate sulle ringhiere/muretti dei balconi qualora

l'attività sia ai piani superiori ed avere uno spessore non superiore a cm 20, fermo restando il rispetto delle altezze minime dal marciapiede.

Esse possono essere allocate, parallelamente al senso di marcia, anche sulle facciate esterne dei portici o agganciate ai solai dei portici stessi qualora l'attività svolta abbia l'accesso dal porticato; in tale fattispecie il bordo inferiore dell'insegna dovrà essere posto ad altezza non inferiore a m 2,50 dal piano di calpestio.

L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata.

- ✓ **Le insegne a bandiera** saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 7.

Dette insegne (monofacciale, bifacciale, trifacciale, ecc.) delle dimensioni massime contenute in un prisma rettangolare di m (1,50x1,00x1,00) potranno essere luminose per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata.

Le insegne su palo devono distare di almeno m 1,50 da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività di proprietà di terzi e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m 2,00 purché l'asse del palo sia posto ad almeno cm 60 dal ciglio del marciapiede e sia lasciato libero un passaggio pedonale di almeno m 1,20. L'eventuale alimentazione elettrica, per le insegne luminose dovrà essere interrata ed il palo munito di regolare impianto di terra.

- ✓ **Le insegne a giorno** saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 7.

Dette insegne non devono comunque superare i m² 10 (somma di tutte le superfici riportanti i caratteri alfanumerici), salvo prescrizioni della Amministrazione comunale e devono essere poste a dovuta distanza da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività di proprietà di terzi.

Le insegne a giorno poste sui cancelli, sulle inferriate, sui muri di recinzione, sulle pensiline saranno collocate parallelamente ad essi/al senso di marcia, e non dovranno aggettare su suolo pubblico o di uso pubblico, né limitare le visuali di finestre, balconi, ecc. di terzi. Dette insegne non dovranno superare la lunghezza di m 10,00 l'altezza di m 1,00 e lo spessore di m 0,30. L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

Le insegne a giorno poste sulle coperture saranno consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato interamente destinato a sede dell'attività pubblicizzata, saranno calcolate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno alla loro altezza, e avranno una superficie massima pari al 3% della facciata su cui prospettano con un minimo consentito di m² 3,00 ed un massimo di m² 20,00.

Le insegne a giorno potranno essere a messaggio variabile ma non a luce intermittente, la variabilità del messaggio non potrà essere inferiore a tre minuti se l'insegna è collocata in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli; in nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N. 4

In tale ambito è consentita l'installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della Strada. Non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

CENTRI COMMERCIALI - DEROGHE

Nelle aree e fabbricati di pertinenza dei Centri Commerciali o simili, il Comune di Canosa di Puglia può autorizzare l'installazione di insegne in base a progetti complessivi anche in deroga alle norme previste per le stesse nel presente articolo.

In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a. devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b. non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a m 15,00;
- c. non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.

Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell'attività, e che tale impedimento risulti efficacemente dimostrato, o qualora trattasi di attività di interesse pubblico (farmacie, case di cura, ecc.) o qualora siano prospettate soluzioni che meglio si armonizzano per tipo materiale, ubicazione ed inserimento architettonico, il Comune

di Canosa di Puglia potrà derogare dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.

ART. 14

Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5,00 km da essa.

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m (1,00x0,20) e superiori di m (1,50x0,30) e non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta.

Il supporto recante preinsegne sarà di metallo e adeguatamente protetto dalla corrosione, e sarà di colore giudicato armonico con l'ambiente circostante, comunque diverso da quello dei supporti della segnaletica stradale di indicazione.

Lo sfondo di ciascuna freccia di orientamento sarà:

- di colore grigio chiaro per le indicazioni di sedi di attività turistiche, ricettive, commerciali e di servizio nel settore terziario;
- di colore giallo per le indicazioni di sedi di attività artigianali;
- di colore arancione per le indicazioni di sedi di attività industriali e di servizio nel settore secondario.

L'altezza minima del bordo inferiore del supporto sarà pari a m 0,60 dal piano di posa: il supporto sarà installato parallelamente al senso di marcia dei veicoli, alla distanza minima di m 0,30 dal ciglio del marciapiede o alla distanza minima di m 2,00 dalla carreggiata in caso di assenza del marciapiede.

L'installazione e la gestione degli impianti recanti preinsegne sarà affidata dal Comune di Canosa tramite avviso pubblico.

L'ubicazione, il numero, le caratteristiche, la consistenza degli impianti, ecc., recanti preinsegne negli ambiti n. 3 e n. 4, se non diversamente disposto dall'avviso pubblico, saranno individuati nelle proposte progettuali presentate dai soggetti partecipanti all'avviso pubblico.

È ammesso l'abbinamento, su ciascuna faccia del medesimo supporto, di un numero massimo di quattro spazi per preinsegne per ogni senso di marcia; ciascun supporto sarà corredato di cimasa con l'indicazione dell'amministrazione rilasciante, soggetto titolare,

numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza; la cimasa sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

Sulla medesima viabilità, dall'inizio alla fine, le strutture di sostegno saranno tutte della stessa tipologia; su ciascuna struttura di sostegno le preinsegne saranno tutte delle stesse dimensioni e saranno realizzate con la stessa grafica; il messaggio, corredato da freccia di direzione, dovrà essere essenziale, vale a dire che dovrà riportare il nome dell'attività pubblicizzata, la via in cui è ubicata, l'eventuale marchio o simbolo.

Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica.

AMBITO N.1

L'installazione di preinsegne è consentita unicamente sulle transenne parapetonali secondo le modalità di cui al successivo art. 15. È consentita la pubblicizzazione direzionale (su preinsegna) di attività turistiche, ricettive, commerciali e di servizio nel settore terziario. È consentita inoltre la pubblicizzazione direzionale (su preinsegne) delle attività artigianali ubicate all'interno di tale ambito.

AMBITO N.2, N.3 e N.4

È consentita l'installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione direzionale di attività e servizi, in conformità a quanto previsto all'art. 134 del D.P.R. 495/92 commi 5, 6, 7 e 8, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali impianti per preinsegne potranno essere anche del tipo bifacciale su pali.

Le richieste per l'installazione di nuove preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di completamento di ogni singolo impianto nel rispetto di quanto prescritto al primo comma.

Nell'ambito 2 qualora l'attività sia posta in una strada secondaria intersecante una strada principale, in deroga al presente articolo potranno essere autorizzate preinsegne delle dimensioni non inferiori a m (0,60 x 0,20) e non superiori a m 1,00 di larghezza e m 0,30 di altezza, poste in angolo fra la strada principale e la strada secondaria indicante la sede dell'attività.

Dette preinsegne da collocarsi su palo devono essere poste a dovuta distanza da finestre, balconi o altre sporgenze murarie di proprietà di terzi e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede purché l'asse del palo sia posto ad almeno m 0,30 dal ciglio del marciapiede e sia lasciato libero un passaggio pedonale di almeno m 1,00 fermo restando che l'altezza del bordo inferiore della preinsegna dovrà essere ad almeno m

2,20 dal piano di calpestio e la proiezione della stessa dovrà ricadere per intero sul marciapiede.

Su uno stesso palo potranno essere installate non più di n. 4 preinsegne di attività diverse.

In presenza di preinsegna su palo, regolarmente autorizzata, è obbligo dei successivi richiedenti allocare le preinsegne sullo stesso palo, nel rispetto dell'altezza minima dal marciapiede; in tale fattispecie le preinsegne successive devono avere la stessa dimensione e caratteristiche di quella preesistente.

Il proprietario del palo non potrà opporsi al montaggio delle successive preinsegne regolarmente autorizzate e tanto al fine di evitare il concentrazione di pali sullo stesso marciapiede d'angolo, fermo restando che le eventuali modifiche al citato palo, sono poste a carico del soggetto installatore della preinsegna.

ART. 15

Transenna parapedonale

La transenna parapedonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale.

Essa è composta da una struttura in metallo con funzione di barriera e dell'altezza massima di m 1,20, recante il messaggio pubblicitario. La transenna parapedonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi, la sua installazione e gestione sarà affidata mediante avviso pubblico.

L'ubicazione, il numero, le caratteristiche, la consistenza degli impianti, ecc., recanti transenne parapedonali, se non diversamente disposto dall'avviso pubblico, saranno individuati nelle proposte progettuali presentate dai soggetti partecipanti all'avviso pubblico.

È consentita l'installazione di transenne parapedonali lungo i bordi dei marciapiedi, in corrispondenza degli incroci ed in prossimità degli attraversamenti pedonali, o comunque nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, sia nel centro abitato che lungo la viabilità extraurbana, solo se l'Amministrazione lo riterrà necessario per motivi di sicurezza.

La collocazione della transenna parapedonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione dal paletto.

La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapedonali non potrà superare i m² 3,00 per singolo impianto.

AMBITI N. 1 e N. 2

È consentita la collocazione delle transenne parapetonali la cui superficie destinata alla pubblicità non superi m² 1,00 per ciascuno degli elementi che costituiscono l'impianto, unicamente in corrispondenza degli incroci e degli attraversamenti pedonali.

In tali ambiti le transenne parapetonali saranno del tipo rimovibile, con struttura in materiali di pregio. In particolar modo le caratteristiche tipologiche e dei materiali dovranno necessariamente tenere conto del particolare contesto urbano e dovranno essere concordate con il Comune di Canosa di Puglia. Ciascuno degli elementi dovrà essere destinato al messaggio pubblicitario o, in alternativa, a contenere le preinsegne secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 14.

AMBITI N. 3 e N. 4

È consentita, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la collocazione delle transenne parapetonali la cui superficie, destinata alla pubblicità, non superi m² 1,00 per singolo impianto.

ART. 16

Paline e Pensiline fermata bus

È consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle Paline e Pensiline regolarmente autorizzate.

ART. 17

Altre forme di pubblicità permanente

Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.

Pubblicità temporanea

ART. 18

Mezzi pubblicitari provvisori

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli pittorici monofacciali.

L'esercizio della pubblicità provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.

ART. 19

Striscione

Lo striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m 5,10 da terra ed unicamente nei punti attualmente utilizzati ed in quelli che saranno predisposti dal Comune di Canosa di Puglia.

L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1

Non è consentita l'esposizione di striscioni.

AMBITI N.2 e N.3

È consentita l'installazione di striscioni finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4

Non è consentita l'esposizione di striscioni.

Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

ART. 20

Stendardo

Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere collocato ad altezza minima di m 3,00 dal marciapiede ed

unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di Canosa di Puglia.

L'esposizione di standardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1

È consentito il posizionamento di standardi finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali.

AMBITI N.2 e N.3

È consentita l'installazione di standardi finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4

Non è consentita l'esposizione di standardi.

Lo standardo può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso lo standardo può aggettare sulla carreggiata.

ART. 21

Cartello temporaneo

Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici o nelle aree private di pertinenza dell'attività.

L'installazione del cartello temporaneo non deve essere in contrasto con le norme del Codice della Strada di cui all'art. 23 – comma 1° - del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e del relativo Regolamento di esecuzione, ed in particolare, il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria, deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m 1,20.

L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non superiore a tre per ciascuna manifestazione, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1

È consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali.

AMBITI N.2 e N.3

È consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4

Non è consentita l'esposizione di cartelli temporanei.

Il cartello temporaneo può essere luminoso per luce indiretta.

In deroga a quanto previsto nel presente articolo può essere concessa l'esposizione di cartelli temporanei in materiale non deperibile e non luminoso a servizio di attività produttive da porsi unicamente in aree private (aree pertinenziali, recinzioni, cancelli, ecc.) per una durata non superiore a mesi tre.

Detti cartelli non dovranno avere altezza superiore a m 1,50 e spessore non superiore a m 0,50 e non potranno in alcun modo occupare le aree pubbliche o di uso pubblico, il tutto nel rispetto delle norme del Codice della Strada.

ART. 22

Preinsegna provvisoria

Negli ambiti n. 2, 3 e 4 sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definite all'art. 37 del D.P.R.610/96, esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a mesi tre non rinnovabili.

ART. 23

Teli e pannelli pittorici monofacciali

È autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili, previo progetto approvato dal Comune di Canosa di Puglia il quale valuterà anche il contenuto del messaggio in relazione al contesto urbano in cui è inserito.

Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; non è consentito il messaggio variabile.

ART. 24

Altre forme di pubblicità temporanea

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Canosa di Puglia, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.

Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive.

CAPO III

PIANO DELLE AFFISSIONI

ART. 25

Campo di Attuazione

Le pubbliche affissioni e le affissioni dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Regolamento in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.

È vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Regolamento per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette.

ART. 26

Prescrizioni ubicative

Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Regolamento sono quelle indicate nell'appendice; sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera; dette posizioni sono da considerarsi derogabili unicamente dietro determina motivata del dirigente responsabile.

All'interno dell'ambito n. 1 l'installazione degli impianti affissionistici è consentita unicamente su impianti autonomi supportati da pali, collocati a ridosso di muri e fabbricati.

All'interno dei centro abitato, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento
- d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;

Hli impianti affissionistici del formato m (4,00x3,00) dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m 8,00 dalle intersezioni e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati.

Lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti all'interno del centro abitato, la ubicazione dell'impianto affissionistico dovrà avvenire previa autorizzazione o nulla osta da parte dell'Ente proprietario della strada; per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune.

La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di m 1,50 dagli angoli dei fabbricati.

ART. 27

Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti affissionistici in mancanza di nulla osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART. 28

Occupazione di marciapiedi

L'installazione degli impianti affissionistici non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

ART. 29

Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche

L'impianto per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare.

Ciascun impianto destinato alle pubbliche affissioni è dotato di una cimasa recante la scritta "COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Regolamento.

Ciascun impianto destinato alle affissioni dirette è dotato di una cimasa recante la scritta "AFFISSIONE DIRETTA – NOME DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO"

nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Regolamento.

Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell'appendice:

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio), con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati m (1,00x1,40), m (1,40x2,00), m (2,00x1,40), m (2,00x2,10), m (4,00x3,00).

SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati m (1,00x1,40), m (1,40x2,00), m (2,00x1,40).

SUPPORTO MURALE PER POSTERS del formato m (4,00x3,00) in fondo metallico, sostenuto da pilastri a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina, alta m 0,20.

Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone, i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo di collocazione dell'impianto.

Il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato m (0,70x1,00) o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto; i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

Gli impianti affissionistici potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta.

ART. 30

Servizio affissionistico del Comune

Dal censimento degli impianti in atto al 31/12/2003 risultano n. 93 impianti affissionistici di proprietà comunale per complessivi 420,60 m² pari a 599 fogli m (0,70x1,00).

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Regolamento, saranno rimossi e sostituiti, a cura e spese del concessionario, gli impianti di affissione risultanti, in base a relazione dell'Ufficio tecnico comunale, vetusti, nonché gli impianti che risulteranno non più rispondenti alle previsioni del presente Regolamento; saranno altresì rimossi, sempre a cura e spese del concessionario, gli impianti risultanti, in base a relazione della Polizia Municipale, di intralcio alla circolazione pedonale o non più rispondenti alle norme sulla circolazione stradale.

Gli impianti affissionistici saranno integrati con l'installazione di n. 70 nuovi impianti pari a m² 423,20 (596 fogli del formato 0,70x1,00), per cui, a norma del presente Regolamento, nel territorio comunale saranno installati n. 163 impianti per le pubbliche affissioni per complessivi m² 843,80 (1.195 fogli del formato 0,70x1,00).

ART. 31

Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità; attribuzione delle superfici

Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti indicati nell'appendice.

Dette superfici sono attribuite secondo le seguenti modalità:

SUPERFICI A FINALITA' ISTITUZIONALE, NECROLOGICA E SOCIALE: n. 58 impianti per m² 263,80 (375 fogli del formato 0,70x1,00), nei quali troveranno collocazione i messaggi di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica.

SUPERFICI A FINALITA' COMMERCIALE: n. 105 impianti complessivi per m² 580,00 (820 fogli del formato 0,70x1,00), nei quali troveranno collocazione i messaggi di carattere commerciale.

L'ubicazione degli impianti, la consistenza delle superfici e la ripartizione degli spazi di cui al presente articolo può essere rideterminata ogni anno in conformità a quanto previsto all'art. 30 comma 6 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

ART. 32

Effettuazione delle affissioni dirette

Le affissioni dirette possono essere eseguite unicamente nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.

La superficie complessiva per l'effettuazione delle affissioni dirette viene stabilita pari m² 200 distribuita su impianti di dimensioni m (4,00 x 3,00) e m (1,40 x 2,00).

L'installazione e la gestione degli impianti per l'effettuazione delle affissioni dirette sarà affidata dal Comune di Canosa tramite avviso pubblico.

L'ubicazione, il numero, le caratteristiche, la consistenza degli impianti, ecc. - se non diversamente disposto dall'avviso pubblico - saranno individuati nelle proposte progettuali presentate dai soggetti partecipanti all'avviso pubblico.

Su detti impianti potranno essere eseguite solo affissioni di carattere commerciale, fatta salva la facoltà da parte del Comune di Canosa di Puglia di effettuare sugli stessi campagne di informazione di carattere turistico/culturale e/o sociale, le cui modalità saranno precisate nell'avviso pubblico.

Tutti gli impianti adibiti alla affissione diretta esistenti alla data di entrata in vigore del Piano, dovranno essere rimossi e smantellati a cura e spese dei titolari degli impianti stessi, entro trenta giorni dalla data di individuazione del soggetto attuatore di cui all'avviso pubblico.

La concessione avrà durata triennale eventualmente rinnovabile su espressa richiesta.

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 33

Supporti Provvisori

In aggiunta alle superfici previste per le pubbliche affissioni, il Servizio affissionistico del Comune può utilizzare quali supporti provvisori i ponteggi e la recinzioni temporanee installati sul suolo comunale.

ART. 34

Adeguamento alla normativa

I mezzi pubblicitari privi di titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Canosa di Puglia, dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

I titolari dei mezzi pubblicitari di cui al precedente comma la cui posizione risulti conforme al presente Regolamento di attuazione, potranno chiedere apposita autorizzazione nei modi previsti al Capo I entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, previo pagamento delle sanzioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

I titolari dei mezzi pubblicitari esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di Canosa di Puglia ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni del presente Regolamento di attuazione dovranno adeguarsi, a cura e spese del titolare dell'impianto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano previa presentazione di apposita richiesta.

Gli impianti privati per le affissioni dirette esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di Canosa di Puglia, dovranno adeguarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano. Allo scopo il titolare dovrà presentare, a propria cura e spese, apposita domanda per l'adeguamento alla normativa vigente ed alle prescrizioni previste nel presente Regolamento per i cartelli pubblicitari.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, tutti i titolari dei mezzi pubblicitari, qualora non abbiano già adempiuto, dovranno apporre sull'impianto l'apposita targhetta di cui all'art. 5 del presente Regolamento, riportante gli estremi identificativi ed autorizzativi come prescritto dal Codice della Strada.

In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 35

Piani e studi di arredo urbano e Piano urbano del traffico

Gli impianti pubblicitari e affissionistici, qualora siano inclusi in zone o edifici oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenute; qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti, previa verifica della rispondenza delle stesse alle norme del presente Capo.

In caso di adozione da parte del Comune di Canosa di Puglia dei Piani urbani di cui al presente articolo, le disposizioni autorizzative di cui alla presente normativa dovranno essere adeguate in conformità a quanto previsto nei Piani adottati.

ART. 36

Sanzioni

Sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni richiamate o stabilite dal presente Regolamento, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di OSAP è tenuto a vigilare il Corpo di Polizia Municipale, anche su segnalazione del Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione e del Concessionario del servizio di pubblicità, fermo restando quanto previsto dal comma 3, dell'art. 56 del Regolamento (DPR 495/92) di attuazione del Codice della Strada.

Qualunque inadempienza rilevata dal personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata all'autore della violazione e al proprietario/possessore del suolo privato il quale dovrà provvedere alla rimozione dell'impianto non autorizzato o all'adeguamento dello stesso, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica del verbale, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 11, 12 e 13 bis dell'art. 23 del Codice della Strada.

Il verbale di contestazione dovrà essere immediatamente trasmesso al Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.

L'autore della violazione e il proprietario/possessore del suolo privato hanno la facoltà, entro 10 giorni dalla notifica del verbale, di presentare proprie memorie e/o osservazioni in merito direttamente al Comando di Polizia municipale deputato all'emissione del provvedimento finale che sarà notificato al trasgressore ed al Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso in cui l'autore della violazione e il proprietario/possessore del suolo privato non ottemperi alla rimozione o adeguamento nei termini stabiliti, il Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione provvede alla rimozione d'ufficio su comunicazione del Comando di Polizia municipale del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, attraverso una ditta esterna di fiducia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo privato.

In caso di impianti affissionistici abusivi, il Concessionario del servizio affissionistico è tenuto a coprire o a segnare sull'impianto lo stato di abusivismo con la seguente dicitura "PUBBLICITA' ABUSIVA".

ART. 37

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.